



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "QUINTINO DI VONA - TITO SPERI"

VIA ANTONIO SACCHINI, 34 - 20131 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80109150153 Codice Meccanografico: MIIC8CW003 Tel.: 0288444431 – Fax : 0288460008 –

e-mail : miic8cw003@istruzione.it miic8cw003@pec.istruzione.it

14/02/2022

CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 UTENTI ESTERNI

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è L'Istituto Comprensivo "Q. Di Vona T. Speri", con sede legale in Via Sacchini. 34 – 20131 – Milano tel. 0288444431–E-mail: miic8cw003@istruzione.it

2. Interessato

"Interessato" è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine "interessati" si intende chiunque accede alle strutture scolastiche del Titolare.

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)

Il DPO dell'Istituto scolastico è l'avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it

4. Tipologia di dati personali trattati e finalità del trattamento dei dati personali

Al fine di al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'istituto scolastico, in qualità di datore di lavoro, svolge attività di verifica e controllo delle certificazioni verdi COVID 19 (o Green Pass – GP).

Il Green pass è un certificato che attesta una delle seguenti circostanze:

- ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni;
- si è risultati negativi al tampone;
- si è guariti dal COVID 19 negli ultimi sei mesi.

I controlli avvengono esclusivamente mediante una apposita app denominata "VerificaC19" che permette la lettura del QR Code contenuto nel GP, l'attestazione dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione stessa e la visione delle generalità dell'intestatario (nome, cognome, data di nascita). In caso di necessità, l'incaricato al controllo del GP potrà richiedere all'interessato di mostrare anche un documento di identità al fine di accertare la correlazione tra quest'ultimo e la certificazione esibita.

L'accesso ai locali del Titolare sarà precluso qualora la certificazione dovesse risultare irregolare.

Il trattamento dei dati personali (quali nomi e cognomi e certificazione verde COVID 19) è finalizzato esclusivamente alla verifica, anche a campione, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità di chiunque accede alle strutture scolastiche del Titolare.

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad **un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento**, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

Le fonti normative da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra sono le seguenti:

- il DPCM 17/06/2021 ha indicato le misure di attuazione dell'art. 9, comma 10 del DL 52/2021;
- il DL 111/2021, all'art. 1, comma 6, ha inizialmente previsto l'obbligo del Green pass a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

- il DPCM 10/09/2021, apportando modifiche al DPCM 17/06/2021, ha introdotto il sistema di controllo mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute
- il DL 122/2021 ha definitivamente esteso l'obbligo del Green pass a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tale norma non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- il DL 127/2021, mediante l'art. 1, ha introdotto l'art. 9 quinquies del decreto-legge 52/2021 che prevede l'obbligo della certificazione verde COVID 19 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi presso le sedi del datore di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
- il DL 139/2021 ha introdotto delle specifiche indicazioni circa le modalità di controllo anticipato delle certificazioni verdi.
- i DPCM del 12/10/2021 hanno introdotto, rispettivamente, le Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso del Green pass, e le modifiche al DPCM 17/06/2021.

6. Destinatari

I dati personali dell'Interessato non saranno né diffusi né comunicati a terzi, tantomeno ad enti esterni all'UE, fatte salve specifiche previsioni normative, che prevedano la richiesta da parte di Autorità competenti.

7. Trasferimento e conservazione dei dati personali

I dati personali non vengono né raccolti né conservati. Non viene fatto alcun trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea. Il trattamento prevede solo che le certificazioni verdi COVID 19 vengano esibite al personale scolastico autorizzato ed incaricato a verificarne la validità.

8. Conferimento dei dati

L'esibizione del Green pass è da intendersi come obbligatorio: il mancato conferimento dello stesso comporta l'impossibilità di accedere ai locali del Titolare.

9. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del "modulo di esercizio dei diritti degli interessati", disponibile sul sito. Inoltre, l'interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>).

Al riguardo si precisa che la titolarità dell'app Verific19 è del Ministero della salute e non del datore di lavoro. Pertanto, tutti gli adempimenti privacy, nonché tutti gli obblighi di informazione ai diretti interessati, sono resi disponibili dal Ministero stesso. Il datore di lavoro si limita solo ad utilizzare tale strumento al fine di: leggere il QR Code contenuto nel Green pass esibito, verificare l'attestazione dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione stessa, visionare le generalità dell'interessato (nome cognome, data di nascita).